



# COMUNE DI GENURI

UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

## PARERE AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028 ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Verbale n. 02 del 23.01.2026

**Oggetto: Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 - 2026 2028 (ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI) - Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2026-2028 - PIAO sezione 3.3. Proposta G.M. n. 05 del 23.01.2026.**

Il giorno ventitré del mese di gennaio dell'anno 2026, alle ore 18:45 circa, la sottoscritta dottoressa Silvia Scardaccio Revisore unico dei conti del Comune di Genuri, è presente presso il proprio studio professionale per l'esame della documentazione ricevuta con e-mail nelle date 20, 21 e 23 gennaio 2026 dalla responsabile del servizio finanziario ai fini del rilascio del parere di competenza.

### IL REVISORE UNICO DEI CONTI

#### 1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

#### VISTI

- l'art. 6 comma 2 del d. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del d. Lgs. 75/2017, che definisce le modalità con le quali deve essere effettuata la programmazione del fabbisogno di personale, nonché le relative linee di indirizzo emanate in data 08.5.2018 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche*", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017";
- l'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021 che ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- il decreto del ministro per la P.A. DPCM n. 132/2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni circa i contenuti del Piano triennale dei fabbisogni di personale;

- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";
- il dm 25 luglio 2023 che ha aggiornato il principio contabile applicato 4.1 paragrafo 8.2;

#### PREMESSO CHE

- con verbale n. 09 del 07.05.2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Rendiconto 2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28.05.2025;
- con verbale n. 25 del 26.11.2025 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al DUPS 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 22.12.2025 nel quale è presente, alla data di redazione del documento stesso, nella sezione "Organizzazione dell'Ente e del suo personale", l'organizzazione del personale con le relative risorse finanziarie a copertura;
- con verbale n. 26 del 01.12.2025 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 22.12.2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 01 in data 19.01.2026, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028

#### Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...";
- l'art. 91, D. Lgs. n. 267/2000 che prevede "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede "... **gli organi di revisione contabile degli enti locali** ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";

- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- *l'art. 1 del comma 562 della Legge n. 296/2006, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, il riferimento del limite del rispetto delle spese di personale per gli enti non soggetti al patto di stabilità è quello del valore della spesa dell'esercizio 2008;*
- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al

loro degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all’art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l’art. 5, comma 1 del DM/2020 recante** “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”;

**Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all’art. 57, comma 3-septies, stabilisce che** “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

**Richiamate** in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell’entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato “... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall’applicazione delle nuove regole; mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”;

**Richiamati altresì, eventualmente ricorresse la fattispecie:**

- l’art. 1 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113/2021 che prevede al comma 1 “... le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a

realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. ...”;

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 4 del 18/01/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”, che definisce i costi di personale ammissibili al PNRR e le modalità di verifica dell’ammissibilità;
- l’art. 31 bis, D.L. n. 152/2021, convertito con modifiche nella L. n. 233 del 29/12/2021 che prevede al comma 1 “Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette, assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma;

**Considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modificazioni e integrazioni in presenza di **motivate** esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**Rilevato** che all’interno del PIAO viene dato atto che **non risultano** sussistere situazioni di eccedenze o personale in esubero;

**Preso atto che dagli atti ricevuti si evince che l’Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all’art. 1, comma 562 della L. n. 296/2006, per il triennio 2026-2028, così come dimostrato nelle tabelle riportate e allegate nella proposta del Piano (limite anno 2008 euro 229.151,96);
- non prevede una spesa per lavoro flessibile;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**Rilevato** che il limite massimo calcolato di cui all'art. 33 comma 2 del DL n. 34/2019 al quale si è data attuazione con il DM 17.03.2020, è euro 355.228,06 e il **limite calcolato per l'anno 2026 euro 80.313,54;**

**Considerato** che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

**Rilevato che:**

- il Comune di Genuri si colloca nella fascia demografica **lett. a)** (popolazione da zero a 999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a numero 295 abitanti;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2024) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022-2023-2024) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al **22,83%**, al di sotto (o mediana o al di sopra) della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, valore soglia pari al **29,50%**, come riportato nelle tabelle allegate alla proposta di deliberazione in oggetto;
- **Rilevato** che secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del più volte citato DM 17/03/2020 per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...";
- **Rilevato** che con la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 **non** è prevista alcuna assunzione;

**CONSIDERATA** la funzione e il ruolo dell'Organo di Revisione contabile in materia di programmazione del personale, definito dal D. Lgs n. 165/2001 articoli n. 5 e n. 6, dalla Legge 448/2001 art. 19 comma 8, dal D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni e da tutte le norme relative alla verifica della riduzione programmata della spesa e dall'asseverazione dell'equilibrio triennale del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**RAMMENTA** che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**ACCERTA** che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, **risulta virtuoso**;

**ESPRIME**

**parere favorevole** alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

## **2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO**

**Richiamata** la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 "Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata";

**Richiamata** altresì la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale "... L'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio. L'atto di asseverazione si pone all'esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell'Ente. L'Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati "utili" dall'Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al "grado" di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...";

Rilevato che con il rendiconto dell'esercizio 2024, è stato accertato un risultato di amministrazione:

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	
<b>Gestione di competenza</b>	<b>2024</b>
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA*</b>	€ 159.129,03
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 1.371.447,54
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 1.897.667,85
<b>SALDO FPV</b>	-€ 526.220,31
<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 12.797,28
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 24.403,44
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€ 11.606,16
<b>Riepilogo</b>	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	€ 159.129,03
<b>SALDO FPV</b>	-€ 526.220,31
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	€ 11.606,16
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 1.280.006,78
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 1.208.474,95
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024</b>	€ 2.132.996,61

\*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2024

**E così composto:**

<b>Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Risultato d'amministrazione (A)	€ 1.973.668,31	€ 2.488.481,73	€ 2.132.996,61
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 68.651,71	€ 67.737,82	€ 71.753,96
Parte vincolata (C)	€ 687.532,49	€ 1.307.256,87	€ 1.065.968,55
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 88.671,78	€ 94.541,16	€ 99.866,16
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 1.128.812,33	€ 1.018.945,88	€ 895.407,94

Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri in sede di rendiconto 2024 presentava i seguenti risultati:

<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b>		<b>413.780,98</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	7.753,85
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	272.904,41
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>133.122,72</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>133.122,72</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b>		<b>499.134,52</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	176.256,52
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>322.878,00</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>322.878,00</b>
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>		<b>912.915,50</b>
Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N		7.753,85
Risorse vincolate nel bilancio		449.160,93
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>456.000,72</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		0,00
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>456.000,72</b>

**Richiamati:**

- il verbale n. 09 del 07.05.2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Rendiconto 2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 28.05.2025;
- il verbale n. 25 del 26.11.2025 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al DUPS 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 22.12.2025;
- il verbale n. 26 del 01.12.2025 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 22.12.2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 19/01/2025, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028;

**Preso atto** che dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 alla data odierna sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione di C.C. n. 01 del 19.01.2026, e che agli atti è presente il calcolo del rispetto degli equilibri del bilancio alla data del 21.01.2026;

**Rilevato che** la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 **non** prevede una maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

**Preso atto** che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al Bilancio 2026-2028;

**Visto** il piano degli indicatori di bilancio 2026-2028;

**Rilevato** che dalla documentazione esaminata, dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, **emerge che il bilancio 2026-2028 mantiene l'equilibrio pluriennale**

**e pertanto ASSEVERA**

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Genuri a seguito dell'adozione di tale Piao sez.3.3 "Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028", che **non prevede** una spesa di personale per nuove assunzioni di personale.

Il presente verbale composto da dieci fogli, terminato alle ore 19:45 circa, viene letto, sottoscritto digitalmente e trasmesso al Comune per la protocollazione e gli adempimenti conseguenti.

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**Dottorssa Silvia Scardaccio**